

**L.R. n. 15 del 13 giugno 2008– Artt. 17 e 19**

**Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).**

Publicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1.

**Art. 17**

*Contenimento della spesa per beni e servizi.*

1. Per l'anno 2008 la Regione Calabria e i suoi Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione e le società da essa controllate, le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere, dovranno realizzare un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento rispetto all'anno 2007 per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi devono indicare, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'ammontare della spesa, anche presuntiva, prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi.

2. È fatto divieto di conferire i predetti incarichi ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inadempienti rispetto alle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale e gli organi degli enti indicati al comma 1 adottano un apposito provvedimento con il quale, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2007, quantificano il limite di spesa per l'anno 2008. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e Patrimonio che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Ai fini del controllo dell'andamento delle spese di cui ai commi 1 e 3, i dipartimenti regionali e gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti dalla Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere, trasmettono semestralmente al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un elenco degli atti comportanti le spese sopra indicate e degli incarichi affidati corredati da una relazione sull'andamento della spesa (18). La prima relazione è prodotta entro il 31 luglio 2008. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio predispose successivamente una relazione di sintesi che è inoltrata

al Presidente della Giunta regionale e alla Sezione regionale di controllo presso la Corte dei Conti nonché alla competente Commissione consiliare (19).

---

(18) Periodo così modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(19) Periodo così modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

## **Art. 19**

### *Norme in materia di società a partecipazione regionale (20).*

1. Anche in attuazione delle norme di principio di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale dà indirizzo ai propri rappresentanti, nelle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di conseguire o promuovere l'obiettivo della riduzione di almeno il 20 per cento delle spese per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a dismettere le partecipazioni, anche indirette, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché a valutare l'opportunità di dismettere le proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in perdita negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

3. Il Dipartimento Attività produttive, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce un piano di riduzione delle quote di partecipazione possedute dalla Regione nei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale.

---

(20) Con Delib.G.R. 24 novembre 2008, n. 851 sono state approvate, ai sensi del presente articolo, le direttive per i rappresentanti regionali nelle società partecipate.